

CRISI D'IMPRESA

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

GESTIONE DELLA “NUOVA” CRISI D’IMPRESA

[Scopri di più >](#)

Il [D.Lgs. 83/2022](#), pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022) è intervenuto apportando **svariate modifiche alla disciplina del concordato preventivo**, nell’ambito del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio scorso, anche in relazione alla fase di **omologazione**.

Oltre alle importanti novità in materia di **contratti pendenti**, nei concordati in continuità aziendale e di maggioranze per l’approvazione del concordato, il D.Lgs. 83/2022 è intervenuto sul **giudizio di omologazione del concordato**, di fatto riscrivendo l'[articolo 112 del CCII](#).

Il **tribunale omologa il concordato** preventivo, dopo aver verificato:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l’esito della votazione;
- c) l’ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La nuova formulazione prevede un **controllo del tribunale differenziato a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità aziendale**, in ogni caso, per entrambe le tipologie di concordato è richiesta da parte del tribunale una verifica sulla regolarità della procedura; sull'esito della votazione; sull'ammissibilità della proposta; sulla corretta formazione delle classi; sulla parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.

La differenziazione attiene alla **verifica di fattibilità della proposta**: nel caso di concordato in continuità si chiede al tribunale di accertare “*che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza*”; nel caso di concordato liquidatorio che **la proposta non sia manifestamente inadatta a raggiungere gli obiettivi prefissati**.

In entrambi i casi, trattasi di verifiche *a contrario*, quasi il legislatore avesse voluto presupporre, per ogni piano presentato, l'esistenza di **ragionevoli prospettive di risanamento** (nel caso di continuità) e di perseguimento degli **obiettivi** prefissati, negli altri casi.

Il comma 2 dell'[articolo 112](#) precisa che, **nel concordato in continuità aziendale, nel caso in cui una o più classi siano dissidenti**, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, deve effettuare ulteriori verifiche.

In particolare, è richiesto che lo stesso **omologhi il concordato se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:**

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di **prelazione**;
- b) il **valore eccedente** quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissidenti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 84, comma 7](#);
- c) **nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito**;
- d) **la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi**, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Il comma 3 dell'[articolo 112 CCII](#) stabilisce che, nel **concordato in continuità aziendale**, se con l'opposizione **un creditore dissidente eccepisce il difetto di convenienza della proposta**, il tribunale, per procedere con l'omologazione, è tenuto a verificare che la proposta e il piano prevedano la soddisfazione del credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il comma 5 dello stesso [articolo 112](#) prevede che, nel caso di **concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore** o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissidente appartenente a una classe dissidente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissidenti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, **contestano la convenienza della proposta**, il tribunale può **omologare ugualmente il concordato** qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in **misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

In ogni caso, le somme spettanti ai **creditori contestati, condizionali o irreperibili** sono **depositate** nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.